



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del 28/11/2017

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BELLUSCO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO CON DECORRENZA 01/01/2018.
-----------------	--

Il giorno **ventotto**, del mese **Novembre**, dell'anno **2017**, alle ore **19:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza **Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Parolini**.

Assiste la seduta **il Segretario Comunale Pepe Dott.ssa Lucia**.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
PAROLINI ALESSANDRO	X	BENVENUTI MARIA	X
INVERNIZZI ROBERTO	X	DORIGONI CLAUDIA	X
COLOMBO MAURO	X	BIELLA FERNANDO	
RONCHI ANNA	X	BIFFI MARCO	
GOGLIO LORENZA LARA		VENTURA SILVIA	
MISANI DANIELE	X	DOSSI MAURIZIO	
STUCCHI FRANCESCO MARIO	X		

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BELLUSCO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO CON DECORRENZA 01/01/2018.
-----------------	--

Il Presidente Parolini Alessandro passa al parola all'Assessore Ronchi Anna che illustra l'atto in oggetto.

Il Sindaco chiede che venga letto il verbale della delegazione trattante.

Dalla lettura si evince che le RSU presenti e le OO.SS. che hanno sottoscritto e condiviso la piattaforma allegata, hanno aggiunto le seguenti raccomandazioni: 1) che i dipendenti siano puntualmente formati ed informati sulle prossime future riorganizzazioni interne all'Ente Unione; 2) che in caso di spostamento di sedi lavorative si tenga conto, relativamente alla definizione degli orari, altresì delle varie situazioni dei dipendenti muniti di auto proprio e/o soggetti a dover utilizzare i mezzi pubblici.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che i Comuni di Bellusco e Mezzago si sono costituiti in Unione, approvando lo statuto e l'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e della Legge Regionale 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO";
- Che con delibere consiliari n. 10 del 10.07.2016 e n.20 del 10.07.2016 e smi, rispettive dei comuni di Bellusco e Mezzago è stato approvato il vigente Statuto dell'Unione ed il relativo Atto Costitutivo;
- Che l'atto costitutivo, portante repertorio n. 434, è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 10.05.2016 e registrato in data 23.05.2016;
- Che in data 15.06.2016 con atto n. 5575 la Regione Lombardia ha iscritto nel registro regionale delle Unioni Lombarde, l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago;
- Che gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta, Consiglio, si sono regolarmente insediati, così come previsto dallo Statuto, nel primo consiglio dell'Ente unione in data 13.06.2016;
- Che l'articolo 10 del vigente Statuto prevede che i Comuni aderenti all'Unione possano attribuire all'Unione stessa le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - l-bis) i servizi di materia statistica.

VISTO:

- l'articolo 10, comma 2, dello Statuto dell'Unione vigente che prescrive che i provvedimenti di attuazione del conferimento sono adottati dai singoli Comuni.
- gli artt. 26 e 27 dello Statuto dell'Unione vigente, che indicano i principi in materia di gestione del personale e i principi di collaborazione e partecipazione;

VISTA la necessità di esprimere un indirizzo relativamente alla cessione del personale del Comune di Bellusco all'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, al fine di costituire la struttura organizzativa dell'Unione e per consentire una migliore gestione degli uffici unici, disciplinati dalle convenzioni attualmente approvate relative alle funzioni fondamentali trasferite e a quelle che verranno trasferite con i successivi atti convenzionali.

RITENUTO di demandare alla Giunta Comunale ogni adempimento conseguente, legato alla definizione del congelamento della dotazione organica del Comune di Bellusco e al successivo trasferimento delle risorse umane all'Unione la quale, a sua volta, determinerà la complessiva dotazione organica nonché provvederà alla adozione del Codice disciplinare dei dipendenti dell'Unione e alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: *"1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428"*;

VISTO l'art 47, commi 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 che testualmente recita:

"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione può riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300";

DATO ATTO che la cessione di personale avviene nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 32 c. 5 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato documento "CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO", che è stato oggetto di informativa alle RSU e alle OO.SS. inviata in data 20.10.2017 e in data 03.11.2017, dove si è addivenuti alla sottoscrizione di tale documento con le RSU e le OO.SS. rappresentative, con verbale che si allega;

VISTI:

- il TUEL n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- lo Statuto dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago;

CON VOTI unanimi favorevoli resi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE l'attività della Giunta Comunale e degli uffici affinché predispongano il trasferimento di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago con decorrenza 01.01.2018.

2. DI PRECISARE CHE:

- con il presente trasferimento la programmazione e la gestione del personale saranno di esclusiva competenza dell'Unione;
- in applicazione delle garanzie previste dall'art. 2112 del codice civile, che regola i mantenimenti dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa, il rapporto di lavoro prosegue con l'Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano;
- la sede contrattuale di lavoro dei dipendenti coincide con il territorio dell'Unione nella sua interezza, così come articolato nelle singole sedi comunali.

3. DI DARE ATTO che in caso di scioglimento dell'Unione, trova applicazione quanto disciplinato all'art. 3 del documento "CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO".

4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale ogni adempimento conseguente, legato alla definizione del congelamento della dotazione organica del Comune di Bellusco e al successivo trasferimento delle risorse umane all'Unione la quale, a sua volta, determinerà la complessiva dotazione organica nonché provvederà alla adozione del Codice disciplinare dei dipendenti dell'Unione e alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Allegati: 1) criteri per il trasferimento del personale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alessandro Parolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe Dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 05/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe dott.ssa Lucia



di garantire ai dipendenti, in orario di servizio, la messa a disposizione di mezzi idonei per spostarsi da una sede all'altra per ragioni di servizio. Inoltre chiedono che per i dipendenti soggetti al trasferimento in altra sede e non ^{in un} ~~in un~~ minuti di mezzi propri, ~~si chiede~~ che l'orario di lavoro tenga conto dell'orario dei mezzi pubblici.

2


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.



DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Lucia Pepe

Dott. Giorgio Vitali


OO.SS.

FPCGIL	CISL FPS	
_____		_____

R.S.U.

Altomonte Paola	Baioni Silvia	Casiraghi Nadia
		

Romani Gianpaolo



**CRITERI PER IL TRASFERIMENTO
DEL PERSONALE
DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO
ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BELLUSCO E MEZZAGO**

Handwritten signatures and initials:
a
Ad. Rondo
a
CA



Art. 1

Principi generali

1. Il processo di trasferimento del personale del Comune di Bellusco e del Comune di Mezzago (d'ora in poi Comuni) all'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (d'ora in poi Unione), trova il riferimento normativo nel D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività". Si applicano pertanto le garanzie previste dall'art. 2112 del codice civile che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa.
2. Il rapporto di lavoro prosegue con l'Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori conservano tutte le posizioni giuridiche che ne derivano. Agli stessi si applica il contratto del comparto Regioni e Autonomie Locali, così come ai nuovi assunti direttamente dall'Unione.
3. L'Unione è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, così come previsto dalla normativa vigente, fino ad avvenuta definizione di un contratto integrativo aziendale dell'Unione.
4. Le parti si impegnano a sottoscrivere un'ipotesi di accordo di contratto decentrato dell'Unione entro il 31/03/2018; ove ciò non avvenisse e fino alla sottoscrizione del decentrato di Unione, si applicheranno i CCDI dei Comuni di provenienza di ciascun dipendente.

Art. 2

Criteri e modalità del trasferimento

1. Sono trasferiti nell'organico dell'Unione tutti i dipendenti dei Comuni di Bellusco e Mezzago.
2. Qualora un dipendente sia adibito a mansioni plurime o attinenti a più servizi, tra i quali quelli oggetto di conferimento all'Unione, senza che ricorra evidente prevalenza d'impegno sull'una o sull'altra, sarà effettuata una valutazione specifica tenendo conto della valutazione dell'Amministrazione di provenienza e dell'Unione sulle ricadute organizzative e gestionali, con criteri di equità organizzativa.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, sono attivati tutti i percorsi necessari per garantire al collaboratore lo sviluppo del livello di professionalità acquisito.
4. Il trasferimento avviene a seguito delle deliberazioni relative al completamento della dotazione organica dei Comuni conferenti, e in esecuzione dei necessari atti gestionali secondo le scadenze in essi disposti. Contestualmente, con le medesime deliberazioni, gli Enti recepiranno il contenuto del presente Protocollo approvandone le disposizioni.

Quinto
CA *Ad.* *SB* *W* *a*



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

5. Il percorso di trasferimento del personale sopra descritto viene improntato, per quanto possibile, al mantenimento o miglioramento dell'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro del personale interessato.

Art. 3

Trasferimento dei dipendenti dell'Unione in caso di scioglimento dell'Unione, recesso di un Comune od estinzione di convenzione

1. Il rientro del lavoratore presso l'Ente di provenienza si configura come ipotesi di carattere straordinario ed attivabile solo nei casi e secondo le modalità previste nel presente articolo, a tutela del lavoratore stesso rispetto al mantenimento del livello di professionalità.
2. Il trasferimento del personale conferito in Unione verso i Comuni si verifica nei casi di:
 - a) Scioglimento dell'Unione;
 - b) Estinzione della convenzione relativa ad una singola funzione;
 - c) Recesso di un singolo Comune dalla convenzione associativa;nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione.
3. Nei casi di cui sopra, si procede al trasferimento ai Comuni del personale che, nel momento di realizzazione di tali ipotesi, risulti in dotazione ai servizi riferiti alla funzioni interessate dallo scioglimento o dall'estinzione della singola convenzione. In tale circostanza, il Comune procederà alla modifica della dotazione organica.
4. Il trasferimento ai comuni delle risorse umane coinvolte nello scioglimento dell'Unione, da effettuare anch'esso secondo le norme di cui all'art. 1, avviene secondo i seguenti principi generali:
 - a) il personale trasferito all'Unione rientra presso il Comune di provenienza che riacquista le funzioni;
 - b) rispetto al personale assunto dall'Unione, impiegato sui servizi oggetto di scioglimento con rientro dell'attività in Comune, sarà attivato un apposito percorso di analisi organizzativa e di confronto sindacale per valutare la ricollocazione presso uno dei Comuni, tenendo conto, ove possibile, dell'allocatione territoriale dell'ufficio o della struttura in cui è impiegato e delle aspettative del dipendente.

Art. 4

Personale incaricato su posizioni d'area organizzativa/alta professionalità, incaricato di specifiche responsabilità

1. Gli incarichi conferiti dai comuni e relativi a:
 - a. funzioni dell'area delle posizioni organizzative/alte professionalità (artt. 8-12 del CCNL 31.3.1999);
 - b. compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999;

Handwritten signatures and initials:
el, SB, Rinaldo, Ad. 3



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

qualora riferiti ad uffici e/o servizi assegnati in tutto o in parte all'Unione, sono oggetto di revisione in coerenza con i nuovi assetti organizzativi assunti dalle strutture e dalle attività, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa e contrattazione collettiva nazionale di comparto.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 già affidati al momento del trasferimento, sono mantenuti in capo al soggetto titolare anche presso l'Unione, fino alla definizione dell'organizzazione e dell'assegnazione dei conseguenti nuovi incarichi.

Art. 5

Limiti di spesa di personale

1. Ai sensi dell'art. 32 del TUEL, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.
2. A tale fine le Amministrazioni si impegnano ad adottare le opportune misure affinché il processo di trasferimento non alteri i tetti di spesa del personale in capo a ciascun Comune, allo scopo di non costituire ostacoli di natura contabile ad un eventuale rientro del personale, nelle ipotesi di cui all'art. 3.
3. In particolare, nel conteggio della spesa di personale di ciascun Comune verrà mantenuta la spesa relativa al costo del personale dei dipendenti transitati in Unione, unitamente al costo equivalente dei posti eventualmente vacanti ma oggetto di conferimento all'Unione in quanto facenti capo ai servizi trasferiti.
4. Limitatamente alla spesa di personale eventualmente riferibile all'Unione, l'Unione stessa individuerà i criteri di riparto di tale spesa, tenendo conto degli equilibri della spesa storica in capo a ciascun Comune. Assunzioni autonome rispetto al personale comunale o la corresponsione di indennità aggiuntive saranno autorizzabili solo qualora sia fatto salvo il rispetto dei limiti complessivi di spesa dell'aggregato Unione + Comuni.

Art. 6

Dipendenza funzionale e sede di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito dai Comuni all'Unione è gestito sotto tutti i suoi aspetti dai competenti organi dell'Unione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali collettive nel tempo in vigore. I responsabili di Settore organizzano il personale secondo criteri di funzionalità in ragione del conseguimento degli obiettivi gestionali.
2. La sede di lavoro dei dipendenti dell'Unione corrisponde a una di quelle individuate nelle singole Convenzioni. Per i servizi eventualmente organizzati su una pluralità di presidi territoriali, i competenti Responsabili di Settore definiranno la sede, diversa da quelle previste nelle Convenzioni, presso la quale ciascun dipendente è ordinariamente tenuto a prendere servizio, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 5 e della sede di provenienza.

4



3. Fermo restando che gli spostamenti in orario di servizio all'interno del territorio dell'Unione non devono comportare costi a carico dei dipendenti coinvolti, gli stessi non danno diritto all'indennità di trasferta e non danno diritto ai rimborsi spese laddove non previsti dal contratto nazionale di lavoro o da norme di legge.
4. Tenuto conto di quanto precisato al comma 2, eventuali provvedimenti di gestione che comportino mobilità del personale nell'ambito di differenti sedi nell'ambito del territorio dell'Unione dovranno essere accompagnati da specifica motivazione, con riguardo ai bisogni organizzativi e funzionali dell'Ente che ne costituiscono causa.

Art. 7

Accordi decentrati d'Unione e Fondo incentivante

1. Il processo di trasferimento di funzioni e personale all'Unione deve accompagnarsi ad un ampliamento del sistema di relazioni sindacali sull'intero territorio, volto a conseguire l'obiettivo di definire livelli di incentivazioni quanto più possibile omogenei per tutti i dipendenti dell'Unione, a fronte di posizioni lavorative assimilabili per inquadramento, mansioni ed effettivo impegno.
2. Nella definizione della regolamentazione contrattuale di Unione le parti contraenti dovranno tenere conto della situazione pregressa nei singoli Enti allo scopo di introdurre una graduale armonizzazione degli istituti, salvaguardando in ogni caso i livelli economici oggi posseduti per anzianità di servizio acquisita negli Enti di provenienza e progressioni economiche orizzontali. Saranno definiti dalla contrattazione decentrata d'Unione i rimanenti trattamenti economici accessori.
3. Nelle more di tale processo, il trattamento accessorio del personale trasferito in Unione dovrà essere finanziato da un apposito fondo, costituito mediante il conferimento delle quote di fondo appartenenti al singolo Comune e calcolate in misura corrispondente al numero e alla classificazione delle risorse umane trasferite in Unione per ciascun Comune, allo scopo di non determinare alcun effetto, negativo o positivo, sulla disponibilità di risorse residue del fondo comunale.
4. Le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente all'Unione, prestate in occasione di consultazioni elettorali, dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unione e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura.

[Handwritten signatures and initials]



Art. 8
Formazione

1. L'attivazione dei servizi unificati, in coerenza con gli obiettivi d'Unione, comporta l'esigenza di revisionare le modalità organizzative ed erogative degli stessi, con riguardo sia alla strutturazione della rete di relazione con l'utenza, sia ai contenuti e agli standard qualitativi offerti. A tal fine, l'Unione attiverà programmi di formazione del personale direttamente correlati allo sviluppo organizzativo e qualitativo dei servizi, mirati ad incrementare ed adeguare costantemente la qualificazione del personale stesso.
2. I programmi generali di formazione saranno oggetto di informazione preventiva e di confronto, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 9
Informazione sulle scelte di riassetto organizzativo

1. In ragione della particolare delicatezza ed elevata complessità connaturate ai processi di riarticolazione e riqualificazione dei servizi unificati, l'Unione procederà al tempestivo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel rispetto dei ruoli assegnati alle parti dall'ordinamento nel tempo in vigore.

Art. 10
Gestione ferie del personale trasferito

1. Al personale trasferito in Unione verrà riconosciuta la possibilità di fruire le eventuali ferie residue, maturate presso gli enti di provenienza e non godute al 31/12/2017, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza, salvo particolari situazioni pregresse da valutare, per la quali sarà predisposto apposito piano di fruizione. Al fine di contemperare le esigenze di servizio e le richieste dei lavoratori, la fruizione delle ferie residue dovrà essere programmata all'interno dei vari settori dell'Unione.

Bellusco, 3/11/2017

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA PARTE PUBBLICA	PER LA PARTE SINDACALE
	CISL FP Monza e Brianza